

REGOLAMENTO (CE) N. 934/95 DEL CONSIGLIO

del 10 aprile 1995

che stabilisce massimali tariffari e una sorveglianza statistica comunitaria nel quadro di quantità di riferimento, per taluni prodotti originari di Cipro, d'Egitto, della Giordania, di Israele, della Tunisia, della Siria, di Malta, del Marocco e dei territori occupati

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che l'articolo 2 dell'allegato I dell'accordo che istituisce un'associazione tra la Comunità europea e Malta⁽¹⁾, completato dal protocollo aggiuntivo⁽²⁾, dal protocollo complementare⁽³⁾ e dal protocollo che proroga la prima tappa di detto accordo⁽⁴⁾, fissa contingenti tariffari a dazio nullo per taluni prodotti compresi nei capitoli 52-63 della nomenclatura combinata originari di questo paese;

considerando che i protocolli aggiuntivi agli accordi tra la Comunità europea, da un lato, e Cipro⁽⁵⁾, l'Egitto⁽⁶⁾, la Giordania⁽⁷⁾, Israele⁽⁸⁾, la Tunisia⁽⁹⁾, la Siria⁽¹⁰⁾, Malta e il Marocco⁽¹¹⁾, dall'altro, prevedono, per taluni prodotti agricoli originari di detti paesi, la graduale riduzione dei dazi doganali applicabili nel quadro di quantitativi di riferimento e una sorveglianza statistica comunitaria secondo calendari prestabiliti;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1134/91 del Consiglio, del 29 aprile 1991, relativo al regime tariffario applicabile alle importazioni nella Comunità di prodotti originari dei territori occupati⁽¹²⁾, stabilisce per i prodotti elencati nell'allegato II dello stesso e originari di questi territori, che i dazi doganali sono aboliti il 1° gennaio 1993 secondo calendari prestabiliti e che per taluni di questi prodotti siano fissati dei quantitativi di riferimento;

considerando che con il regolamento (CEE) n. 1764/92 del Consiglio, del 29 giugno 1992, che modifica il regime applicabile all'importazione nella Comunità di taluni prodotti agricoli originari dell'Algeria, di Cipro, dell'Egitto, di Israele, della Giordania, di Malta, del Marocco, della Siria e della Tunisia⁽¹³⁾, la Comunità ha autonomamente aumentato in quote eguali del 3 o del 5% all'anno, a partire dal 1° gennaio 1992, il volume dei suddetti quantitativi di riferimento;

(1) GU n. L 61 del 14. 3. 1971, pag. 2.

(2) GU n. L 304 del 29. 11. 1977, pag. 2.

(3) GU n. L 81 del 23. 3. 1989, pag. 2.

(4) GU n. L 116 del 9. 5. 1991, pag. 67.

(5) GU n. L 393 del 31. 12. 1987, pag. 2.

(6) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 11.

(7) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 19.

(8) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 36.

(9) GU n. L 297 del 21. 10. 1987, pag. 36.

(10) GU n. L 327 del 30. 11. 1988, pag. 38.

(11) GU n. L 224 del 13. 8. 1988, pag. 18.

(12) GU n. L 112 del 4. 5. 1991, pag. 1.

(13) GU n. L 181 dell'1. 7. 1992, pag. 9.

considerando che gli accordi sopraindicati e il regolamento (CEE) n. 1134/91 si riferiscono ad un periodo indeterminato; che, per quanto riguarda gli aumenti annui dei massimali tariffari e dei quantitativi di riferimento, i suddetti accordi e il regolamento (CEE) n. 1764/92 fissano i tassi di questi aumenti; che è pertanto opportuno che anche il regolamento recante apertura e modalità di gestione delle misure tariffarie in questione abbia una durata di validità illimitata; che, ai fini di un'applicazione razionale di queste misure, è altresì opportuno riunirle in un unico regolamento;

considerando che è necessario applicare sin d'ora le misure tariffarie di cui al presente regolamento; che il contenuto e i periodi di applicazione di queste misure sono indicati in corrispondenza di ciascuna di esse negli allegati; che, tenuto conto dei negoziati in corso per il rinnovo di alcuni degli accordi in questione, è necessario che la durata di validità delle misure previste dagli allegati del presente regolamento non superi il 31 dicembre 1996;

considerando che le modifiche della nomenclatura combinata e dei codici Taric nonché le proroghe, nel quadro degli accordi esistenti, delle misure tariffarie in questione non comportano cambiamenti sostanziali; che, al fine di semplificare le procedure, è necessario prevedere che la Commissione, dopo aver sentito il parere del comitato del codice doganale e fatte salve le procedure specifiche previste dal regolamento (CE) n. 3448/93, del Consiglio, del 6 dicembre 1993, relativo al regime di scambi applicabile a talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli⁽¹⁴⁾, possa apportare le modifiche e gli adattamenti tecnici necessari al presente regolamento;

considerando che spetta alla Comunità decidere la fissazione dei massimali tariffari e dei quantitativi di riferimento; che spetta altresì alla Comunità stabilire i sistemi di sorveglianza inerenti a queste due misure tariffarie;

considerando che i dazi doganali sospesi nei limiti di massimali tariffari possono essere ripristinati quando questi limiti sono raggiunti a livello comunitario; che l'applicazione dei massimali richiede un sistema di sorveglianza che permetta ai servizi della Commissione di essere regolarmente informati in merito all'evoluzione delle importazioni dei prodotti soggetti a dette misure;

(14) GU n. L 318 del 20. 12. 1993, pag. 18.